

Giurisprudenza nazionale

Violenza

Sottrazione internazionale di minorenni

presentazione dell'istanza di rientro del minorenne

Cassazione civile, Sez. I,
12 dicembre 2022, n. 36150

La Corte di cassazione ha chiarito che l'elemento centrale da considerare in tutti i casi che integrano la fattispecie di sottrazione internazionale di minorenne è il lasso di tempo intercorso tra la sottrazione del minorenne e la presentazione dell'istanza di rientro, senza che possa rilevare il fatto che il minore di età si sia radicato nel luogo in cui è stato portato a seguito dell'illecita sottrazione. In tema di sottrazione internazionale di minorenni si pronuncia la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. L'articolo 12 della Convenzione specifica che il termine per la presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato dove è stato portato il minorenne è di un anno che decorre dal suo trasferimento o dal suo mancato ritorno. L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno, deve ordinare il ritorno del minorenne, a meno che non sia dimostrato che lo stesso sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Con la sentenza in oggetto, quindi, la Cassazione ha voluto spostare l'attenzione su questioni di forma - come la scadenza rigida del termine di un anno - a fronte di una precedente interpretazione più estensiva che lasciava spazio alla possibilità, per l'autorità giudiziaria, di decidere per il non ritorno del minorenne nel caso si fosse ben integrato nel nuovo ambiente.